



38377-18

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU	- Presidente -	Sent. n. sez. 1594/2018
EMANUELE DI SALVO		UP - 18/07/2018
DANIELA RITA TORNESI		R.G.N. 10543/2018
EUGENIA SERRAO	- Relatore -	
MAURA NARDIN		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a ^(omissis) il (omissis)

avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. SIMONE PERELLI,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, Avv. (omissis) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/05/2016, la Corte di Appello di Milano aveva confermato il giudizio di colpevolezza emesso, a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Lecco nei confronti di (omissis) per i reati di cui agli artt.612 *bis* cod. pen. (capo A) , 609 *bis* e 609 *ter* n.5-*quater* cod. pen. (capo B), 56, 609 *bis* e 609 *ter* n.5-*quater* cod. pen. (capo C) commessi dal (omissis) fino al (omissis)

2. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con pronuncia n.34802 del 8/06/2017, aveva annullato la sentenza limitatamente al capo A della rubrica, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, ritenendo sussistente il vizio denunciato con riguardo alla violazione dell'art.612 *bis* cod. pen. Si legge nella pronuncia del giudice di legittimità: *«A fronte della specifica censura svolta dal ricorrente che evidenziava la condotta ambivalente della donna, che in talune occasioni aveva preso l'iniziativa nei contatti con l'imputato, ha liquidato in poche righe la censura, senza confrontarsi adeguatamente con i rilievi difensivi. Il riferimento ad un comportamento arrendevole e al 'blandire' della donna non si misura con la circostanza che anche la donna aveva preso l'iniziativa ed aveva contattato l'imputato e con la necessaria prova rigorosa che gli eventi normativi previsti dall'art.612 bis cod. pen. (perdurante stato d'ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o il mutamento delle abitudini di vita) siano diretta conseguenza della condotta persecutoria dell'agente nel caso di condotta ambivalente della persona offesa».*

3. La Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice del rinvio, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado ritenendo che, anche a voler seguire pedissequamente la prospettazione difensiva, tutti i contatti ricercati ossessivamente dall'imputato nei confronti della donna a partire dal (omissis) fossero stati pervicacemente ed univocamente rifiutati ed osteggiati dalla vittima con ogni mezzo a sua disposizione, senza traccia di cedimenti sentimentali di segno opposto.

4. (omissis) propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione in riferimento all'art.627 cod.proc.pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello, quale giudice del rinvio, non si sia attenuta alla regola di giudizio posta dalla sentenza di annullamento, che richiedeva maggiore ponderatezza da parte dell'organo giudicante nell'analisi delle dichiarazioni della persona offesa. Non è stata fornita alcuna

argomentazione, si assume, in tema di rapporto eziologico tra condotta ed evento né in merito all'attendibilità della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre, in primo luogo, ricordare che l'ambito di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio, quando la Corte di legittimità abbia pronunciato annullamento per vizio della motivazione, non può essere vagliato alla luce del disposto dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen. se non in un'accezione del tutto particolare.

2.1. I poteri del giudice di rinvio sono, infatti, diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, persino in presenza di una modifica dell'interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimità. E', invero, *ius receptum* che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica dell'adempimento dell'obbligo della motivazione ed alla *quaestio iuris* così giudicata è tenuto ad uniformarsi il giudice del rinvio, così come è tenuto a fare, a mente dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. in ogni altro caso di annullamento (Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 25483001; Sez.1, n.7963 del 15/01/2007, Pinto, Rv. 23624201; Sez.1, n.26274 del 6/05/2004, Francese, Rv. 22891301). Ma occorre sgombrare il campo da un equivoco e chiarire cosa si intenda per *quaestio iuris* affermata nella sentenza di annullamento per vizio di motivazione.

2.2. Con specifico riguardo alla valutazione del fatto, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio, a differenza di quando l'annullamento interviene per violazione o erronea applicazione della legge, non è vincolato alla valutazione dei fatti accertati nel provvedimento annullato ed è, anzi, chiamato a compiere un nuovo e completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato nel giudizio rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez.5, n.42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 26176001).

2.3. Con riguardo all'*iter* logico della decisione, il giudice del rinvio, pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione del fatto concernente il punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento; in alcune pronunce della Corte si precisa che il giudice del rinvio è altresì vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali indicata dal giudice di legittimità o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, indicata come di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 25512201; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep.2013, Scavetto, Rv. 25483001), mentre in altre pronunce si sottolinea la libertà del giudice del rinvio di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento (Sez.1, n.43685 del 13/11/2007, Pitullo, Rv. 23869401). Il principio di diritto, si dice, è, in ogni caso, rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 25981101; Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 25749001; Sez.4, n.30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv.23201901).

2.4. La differente ampiezza del vincolo derivante al giudice del rinvio dall'annullamento per vizi di motivazione, che sembra delinarsi nelle decisioni della Corte, dipende, a ben vedere, dalle peculiarità del caso concreto esaminato nelle diverse sentenze di annullamento, essendo evidentemente più stringente nel relativo giudizio rescissorio la pronuncia di legittimità che abbia, non solo enunciato la cosiddetta «trama» motivazionale, ma anche rilevato una violazione di legge concernente i criteri di valutazione della prova; d'altro canto, lo sviluppo dell'analisi di talune acquisizioni istruttorie non può che avere lo scopo di porre in luce i vizi della sentenza annullata, piuttosto che l'obiettivo di fornire al giudice del rinvio indicazioni vincolanti in merito all'apprezzamento del fatto. Si chiarisce, in tal senso, ancora meglio l'inammissibilità di quelle censure che si fondano sull'asserita violazione delle indicazioni fornite dal giudice di legittimità in merito ad una determinata valutazione del compendio istruttorio, non potendo vincolare il giudice del rinvio la lettura delle prove in rapporto ai fatti che il giudice di legittimità abbia adombrato per chiarire i termini del vizio di motivazione.

2.5. Non può definirsi, dunque, «questione di diritto» nei termini ed ai fini indicati dall'art.627, comma 3, cod.proc.pen. l'enunciato della Corte di legittimità che sconfini in valutazioni ed analisi di elementi del fatto funzionali ad evidenziare il vizio della motivazione della sentenza annullata. Il giudice del



rinvio non può, in altre parole, essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di Cassazione quello di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento. Non viola, pertanto, l'obbligo di uniformarsi al cosiddetto giudicato interno il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità, ovvero all'assoluzione, dell'imputato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 25166001).

2.6. Né rileva, come principio di diritto vincolante in quanto attinente alla violazione di legge, l'enunciazione in precedenti fasi di legittimità delle regole che presiedono all'acquisizione ed alla valutazione delle prove, come l'accertata violazione dei principi generali dettati dagli artt.187-193 cod.proc.pen. E', infatti, opportuno ricordare che nel giudizio di rinvio sono operanti, per il giudice e per le parti, i limiti segnati dall'art. 627, comma 4, cod.proc.pen. a norma del quale «non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari». Collegando alla sentenza di annullamento l'effetto della irretrattabilità delle questioni concernenti le pregresse nullità e inammissibilità, la disposizione è unanimemente considerata quale puntuale applicazione delle preclusioni formatesi a seguito della pronuncia che, in tutto o in parte, ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato ad altro giudice per il nuovo giudizio. In altre parole, il presupposto giustificativo della norma risiede nella particolare efficacia intrinseca delle decisioni della Corte di Cassazione, già richiamata; il fondamento della disposizione di cui all'art.627, comma 4, cod.proc.pen. poggia, dunque, sulla definitività delle decisioni della Corte Suprema di Cassazione e sul meccanismo, ad essa coesistente, delle preclusioni che operano con riguardo al dedotto e al deducibile. Ne segue, come corollario, la necessità di ribadire il principio affermato dalla Corte, secondo cui la preclusione non è limitata alle nullità e alle inammissibilità, ma si estende anche alle inutilizzabilità, che, se intervenute nelle fasi del processo, anche in quelle di

legittimità (Sez. 1, n. 1595 del 16/12/2014, dep.2015, Borrelli, Rv. 26197901), antecedenti all'annullamento, non possono essere più fatte valere nel giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016, Nishku, Rv. 26789301; Sez.5, n.10624 del 12/02/2009, Barbara, Rv.24298001). L'intangibilità della decisione copre, dunque, non solo le nullità e le inammissibilità, di cui è fatta espressa menzione nella citata disposizione, ma anche le precedenti inutilizzabilità, chiaro essendo che una simile operazione estensiva non si traduce nell'interpretazione analogica della disposizione, ma nell'esplicitazione di una regola direttamente ricavata da un principio generale dell'ordinamento. Deve inferirsene che, nell'ipotesi in cui il processo torni al vaglio della Corte di Cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio, onde le pregresse inutilizzabilità, al pari delle nullità e delle inammissibilità, restano inevitabilmente non più deducibili (Sez. 1, n.7963 del 15/01/2007, Pinto, n. m. sul punto; Sez. 1, n. 22023 del 18/04/2006, Marine, Rv. 23527401).

3. Corollario di quanto sopra affermato è che, mentre le questioni di diritto seguono il regime delle preclusioni e dei limiti di ammissibilità sopra delineato, le questioni che non siano state già decise dalla Corte delimitano, in definitiva, l'ambito di deducibilità del vizio di motivazione. A tal riguardo, deve escludersi la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 25309901), a tale limite fungendo da contraltare, nel giudizio di rinvio, la regola dettata dall'art.627, comma 2, cod.proc.pen secondo la quale «il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge».

3.1. Pienamente applicabile al caso in esame è, dunque, il principio in base al quale, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, è ammissibile la motivazione della sentenza d'appello *per relationem* a quella della decisione di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima sentenza non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nel controllare la fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si

integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez.6, n.28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 25643501; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 25261501; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 19725001). Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha, peraltro, proceduto ad un mero rinvio *per relationem* alla motivazione della sentenza di primo grado ma, valutando il materiale istruttorio, ha esaminato gli specifici rilievi sollevati con i motivi d'impugnazione contro la sentenza medesima.

3.2. In particolare, nella sentenza emessa in fase di rinvio, la Corte di Appello ha rimarcato che dall'elenco dei messaggi ai quali aveva fatto riferimento proprio la difesa nell'atto di appello fosse emerso con chiarezza che già l'11 dicembre 2014 la donna avesse deciso di non cercare più lo ^(omissis) e che dal 16 febbraio 2015 fossero definitivamente cessati i messaggi dal tenore apparentemente affettuoso provenienti dalla donna, che aveva con decisione rifiutato tutti i contatti cercati ossessivamente dell'imputato. Circa il tenore ambivalente dei messaggi della donna, i giudici di appello hanno loro attribuito, con argomentare insindacabile in quanto non manifestamente illogico, il valore di estremo tentativo della donna di tenere calmo l'ex amante, che a partire dal mese di dicembre 2014 aveva iniziato ad inviarle frequenti messaggi in cui minacciava di rivelare la relazione al marito e di rovinare lei e la sua famiglia, pedinandola ed appostandosi presso la sua casa e sul luogo di lavoro. Tale argomentazione è stata corroborata dall'analisi di uno specifico messaggio, in cui la donna scriveva «ti amo di più se mi dici alle 5.32 cosa ci facevi qui», lasciando trapelare il suo vero sentimento di inquietudine. Quanto ai messaggi inviati dalla donna di sua iniziativa, la Corte territoriale ha ritenuto che non potesse escludersi che si trattasse di dialoghi sollecitati dal molestatore attraverso i più frequenti canali di comunicazione (*facebook e messenger*) utilizzati dai due, peraltro in un periodo in cui era stato definitivamente accertato, con sentenza passata in giudicato, che la ^(omissis) si trovasse in stato di gravissima soggezione nei confronti dello ^(omissis) (condannato in questo medesimo processo in via definitiva per episodi di violenza carnale consumata e tentata).

3.3. Si tratta di motivazione rispettosa della traccia argomentativa imposta dalla sentenza della Terza Sezione Penale, tenendo presente che il punto da riesaminare riguardava anche il nesso di causa tra la condotta dell'imputato ed il

cambiamento di umore e di abitudini di vita della vittima e che tale profilo della questione è stato analiticamente trattato (pag.7), con indicazione delle prove a sostegno, in linea con l'orientamento interpretativo enunciato dalla Corte di legittimità in merito alla prova dell'evento del delitto in esame (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S, Rv. 26962101).

4. Conclusivamente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile in quanto manifestamente infondato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 2.000,00.

Ricorrono i presupposti di cui all'art.52, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per cui va disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettrica, l'omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art.52 d. lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso il 18 luglio 2018

Il Consigliere estensore
Eugenia Serrao

Il Presidente
Giacomo Fumu

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

9/8/18



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Callendo